



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 16 del 12/03/2021	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ANELA E BENETUTTI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.C
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **18:51** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	MULAS ANTONIO DAMIANO		Si
Vicesindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Assessore	COSEDDU FRANCESCO	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO	Si	

Presenti: **3**

Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Nurra Giangiuseppe** nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale **n. 05 in data 28/01/2020** avente per oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale **2020/2022** e relativo assunzionale **2020**”, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE il piano occupazionale, aggiornato con deliberazione di Giunta **n.46 del 08/10/2020** prevede, tra altro, per il triennio **2020/2022** assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, anche mediante l’utilizzo di graduatorie pubbliche di altri Enti;

RICHIAMATI

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 11 del 17/05/2018**;
- il vigente Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 37 del 30/06/2020**;

RICHIAMATO l’art. 9, c. 1, L. n. 3/2003, il quale dispone: “1. *A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]*”.

VISTO l’art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale.

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall’art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso.

VISTO l’art. 14, c.4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni.

RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: “*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*”.

PRESO ATTO altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

PRECISATO CHE eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, *“per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei”*.

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale.

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie *“rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”* (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012).

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”.* (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente”).

DATO ATTO che questo Ente, con determinazione del responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario **n. 24 del 05/02/2021**, ha richiesto, a tutti i Comuni della Provincia di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano di conoscere la disponibilità di graduatorie concorsuali, relative al profilo professionale “istruttore amministrativo contabile Cat.C e istruttore direttivo amministrativo Cat.D” e approvato l'elenco delle graduatorie idonee indicando l'ordine di priorità di utilizzo in base alle disposizioni legislative e regolamentari previamente determinate seguente:

- 1) Comune di Benetutti;
- 2) Comune di Orune;
- 3) Comune di Irgoli;
- 4) Comune di Orosei;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'accordo che sarà sottoscritto con il Comune di Benetutti per l'assunzione di personale con profilo professionale “istruttore amministrativo contabile Cat.C”, a tempo determinato;

VISTO lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria sopraelencata, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “A”);

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n. 267/2000;

- il parere favorevole, della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa, dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte del Comune di Benetutti della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile cat. C.;
- DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti con l'ente concedente l'utilizzo della graduatoria.
- DI PROCEDERE alla copertura a tempo determinato di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C mediante lo scorrimento della graduatoria del Comune di Benetutti;
- IMPEGNARSI a comunicare al Comune di Benetutti, tempestivamente, le assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in riferimento.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Vicesindaco Nurra Giangiuseppe	Segretario Comunale Ara Antonio
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 10/03/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 10/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 22/03/2021

Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **22/03/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 22/03/2021

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio